



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2011)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto e finalità
- ART. 2 Presupposto dell'imposta
- ART. 3 Definizione di fabbricato
- ART. 4 Base imponibile per i fabbricati
- ART. 5 Definizione di area fabbricabile
- ART. 6 Definizione di valore delle aree fabbricabili
- ART. 7 Valore di stima
- ART. 8 Decorrenza
- ART. 9 Indennità di esproprio
- ART. 10 Definizione di terreno agricolo
- ART. 11 Soggetti passivi
- ART. 12 Soggetto attivo
- ART. 13 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- ART. 14 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- ART. 15 Fabbricati invenduti
- ART. 16 Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili
- ART. 17 Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli esercitano le loro attività
- ART. 18 Esclusioni
- ART. 19 Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- ART. 20 Denunce e dichiarazioni
- ART. 21 Versamenti
- ART. 22 Differimento dei termini per i versamenti e rateizzazioni
- ART. 23 Liquidazione ed accertamento d'imposta
- ART. 24 Il funzionario responsabile e attività di controllo
- ART. 25 Riscossione coattiva
- ART. 26 Rimborsi
- ART. 27 Determinazione della sanzione base
- ART. 28 Sanzioni ed interessi
- ART. 29 Concorso di violazioni e violazioni continuate
- ART. 30 Procedimento per l'irrogazione della sanzione
- ART. 31 Ravvedimento operoso
- ART. 32 Contenzioso
- ART. 33 Dichiarazione sostitutiva

TITOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 34 Introduzione
- ART. 35 Ambito di applicazione
- ART. 36 Attivazione del procedimento per la definizione
- ART. 37 Procedimento ad iniziativa d'ufficio
- ART. 38 Procedimento ad iniziativa del contribuenti
- ART. 39 Invito a comparire per definire l'accertamento
- ART. 40 Atto di accertamento con adesione
- ART. 41 Perfezionamento della definizione
- ART. 42 Effetti della definizione
- ART. 43 Riduzione della sanzione

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 Incentivi per il personale

ART. 45 Norme di rinvio

ART. 46 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nel Comune di Cardano al Campo nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli artt. 57 e 59 del decreto leg. 446 del 15.12.1997 e da ogni altra disposizione normativa, integra specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'articolo 1 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3
DEFINIZIONE DEI FABBRICATI

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza di fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ART. 4
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A – C, escluso il gruppo catastale C/1 – A/10

140 per il gruppo B

(modifica introdotta dall'art. 2 comma 45 D.L. 03.2006 n. 262 convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286)

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

2. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

(comma disapplicato dall'art. 1 comma 173 lettera a) Legge 27.12.2006 n. 296)

ART. 5
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Le aree fabbricabili si dividono in :
 - a) aree inedificate,
 - b) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato
 - c) le aree parzialmente edificate, accatastate con un unico mappale o con più mappali per la parte non utilizzata volumetricamente dal fabbricato esistente. Sarà onere del cittadino produrre la documentazione a supporto di quanto dichiarato (atti di proprietà, concessioni edilizia, atti di asservimento e tipo mappale). Non si considera edificabile la parte di terreno non asservita all'edificio e che consente la realizzazione di un volume non superiore a 400mc..
3. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

4. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore generale con le lettere (esempio "B") – residenziali di completamento", "C") – residenziali di espansione, "D" produttive" ...ecc).
5. Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data. Nel caso di interventi su edifici esistenti non è dovuta l'ICI sul fabbricato in ristrutturazione, bensì sull'area di sedime.

ART. 6

DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I parametri su cui uniformare i criteri di valutazione sono determinati dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e possono essere modificati periodicamente ed aventi effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione, salvo proroga dei termini dello stesso.

ART. 7

VALORE DI STIMA

Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.

ART. 8

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilita nell'art. 2 del D.Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 9
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato unitamente agli interessi legali calcolati sulla stessa.
3. Qualora l'area fabbricabile sia ceduta all'Ente mediante accordo bonario, i criteri di valutazione saranno gli stessi.

ART. 10
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito domenicale in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

ART. 11
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato e se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli o titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione, per l'invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 12
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 13
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
(Modifica Regolamento con delibera C.C. n. 9 del 24.02.2011)

1. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque entro i limiti di legge, per le unità immobiliari, escluse le abitazioni principali, per le quali sono state messe in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, con spese sostenute e documentate, per un importo minimo di euro 8.000 (ottomila), al netto di contributi ricevuti o attesi, riferiti a:
 - a) posa di pannelli solari termici
 - b) posa di pannelli fotovoltaici

Per ottenere l'agevolazione prevista, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, debitamente documentata entro il 16 dicembre dell'anno di imposizione.

L'agevolazione è concessa per massimo di 3 anni, a decorrere dall'anno di imposta di presentazione della domanda

2. E' prevista una aliquota ridotta, anche al di sotto del limite minimo, stabilita annualmente dall'organo comunale competente per fabbricati, accatastati nelle categorie C3 / D1 / D7 posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, e direttamente utilizzati per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali per lo svolgimento delle quali sono state effettuate nuove assunzioni (con contratto a tempo determinato, indeterminato o formazione e lavoro):

situazione al 1° gennaio dell'anno di imposta o altra data di inizio attività:

da 0 a 5 dipendenti: 1 assunzione ulteriore al personale già in servizio

da 6 a 15 dipendenti 2 assunzioni ulteriori al personale già in servizio

oltre 15 dipendenti assunzione, ulteriore al personale già in servizio, di almeno 3 unità lavorative di cui una donna di età superiore o uguale a 45 anni, un soggetto in mobilità o di un giovane sotto i 30 anni

Tali condizioni devono verificarsi dopo la data di entrata in vigore della presente norma.

La riduzione è consentita per un massimo di tre anni a condizione che l'assunzione sia avvenuta a tempo indeterminato e non si siano verificate cessazioni di altro personale nel triennio.

La riduzione è concessa annualmente (e per un massimo di 3 anni, se permangono le condizioni) a condizione che l'assunzione a tempo determinato sia di almeno 6 mesi durante l'anno solare.

La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 16 dicembre di ciascun anno di imposta, corredata della documentazione richiesta dagli uffici competenti.

3. E' prevista una aliquota ridotta, anche al di sotto del limite minimo, stabilita annualmente dall'organo comunale competente per unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche o giuridiche, concesse in locazione alle seguenti categorie deboli, a titolo di abitazione principale (comprovata dalla residenza anagrafica) con contratto stipulato e registrato ai sensi della Legge 09.12.1998 (canone agevolato):
- soggetti risultanti da relazione dell'ufficio servizi sociali in condizioni di disagio economico – sociale;
 - soggetti o componenti di famiglie nel cui nucleo familiare risulti essere presente e residente un componente affetto da grave handicap, con invalidità uguale o superiore al 75% certificata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92;

La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 16 dicembre dell'anno di imposta corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici competenti.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 14
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo risiede, in conformità alla risultanze anagrafiche. E' intesa altresì, come abitazione principale anche quella in cui il soggetto passivo è domiciliato per motivi di studio e lavoro, debitamente documentati e che tale agevolazione non sia stata applicata su altri immobili situati sul territorio nazionale.
2. Si considerano parti integranti alla abitazione principale le sue pertinenze ancorché iscritte in catasto: box – cantina – lavanderia.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del .D.Lgs. 504/1992.
4. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. La medesima detrazione si applica anche per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi della Legge 662/96;
7. Si considera, altresì, abitazione principale, con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta, quella abitazione concessa in uso gratuito a parenti ed affini di 1° e 2° grado; l'occupazione a titolo gratuito deve essere comprovata dalla residenza anagrafica, separata rispetto a quella del proprietario dell'immobile.
8. Ai contribuenti di età superiore a 65 anni, che percepiscono redditi di pensione, aventi un reddito familiare non superiore a euro 18.000,00, spetta una detrazione per l'abitazione principale, commisurata alla percentuale di possesso, stabilita con apposita deliberazione.
9. Ai contribuenti nel cui nucleo familiare risulti essere presente e residente un componente affetto da grave handicap, con una invalidità uguale o superiore al 75% certificata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, spetta una detrazione per l'abitazione principali , commisurata alla percentuale di possesso, stabilita con apposita deliberazione.
10. Ai contribuenti con almeno tre figli, di cui almeno due minori alla data del primo versamento ICI (acconto), residenti nell'abitazione principale, aventi un reddito familiare ISEE non superiore a euro 14.695,96, spetta una detrazione per l'abitazione principale, commisurata alla percentuale di possesso, stabilita con apposita deliberazione.
11. Ai contribuenti, proprietari o titolari del diritto di abitazione o di usufrutto, di unità immobiliari per le quali sono state messe in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, con spese sostenute e documentate, per un importo minimo di euro 8.000 (ottomila), al netto di contributi ricevuti o attesi, riferiti a:
 - a) posa di pannelli solari termici
 - b) posa di pannelli fotovoltaicispetta una detrazione per l'abitazione principale, commisurata alla percentuale di possesso, stabilita con apposita deliberazione

12. Per ottenere le agevolazioni previste, gli interessati dovranno presentare apposita istanza debitamente documentata, entro il 16 dicembre dell'anno di imposizione.

ART. 15
FABBRICATI INVENDUTI

1. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l'aliquota applicata per l'abitazione principale per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. L'applicazione dell'aliquota per l'abitazione principale è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose.
3. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica e gas metano, acqua)
4. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
5. Gli uffici competenti trasmetteranno copia della documentazione di cui al comma 4 all'ufficio ICI.

ART. 16
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni
2. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.
3. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta stabilisce, con apposita delibera, i criteri di definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
5. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) abrogato
 - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità riferita all'anno di imposizione;

- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria,;
6. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia.
 7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare l'accertamento d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
 8. Il responsabile dell'ufficio tecnico darà comunicazione immediata del rilascio di dichiarazione di inagibilità o inabitabilità al responsabile dell'ufficio ICI.

ART. 17

AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO LE LORO ATTIVITA'

1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. La domanda deve essere presentata al funzionario responsabile dell'ufficio tributi di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che ne rilascia ricevuta.
3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la fattispecie impositiva.
4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, pena nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del terreno;
 - d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

ART. 18
ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

1. Gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni agricoli sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
 - b) i terreni per i quali esiste un atto notarile di uso pubblico.
 - c) Le aree nelle quali sussistono vincoli di inedificabilità assoluta previsti dalle vigenti norme di legge;
 - d) Le aree nelle quali potrebbe sussistere un'edificabilità di fatto, ma la loro conformazione non permette alcun tipo di edificazione (es. lotti di ampiezza limitata o con lati di piccole dimensioni).
3. Per le aree edificabili inserite in Piani Esecutivi, a titolo di esemplificazione Piani di lottizzazioni (P.L.) Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) , Piani di insediamenti produttivi (P.I.P.) Piani di recupero ecc...; non ancora approvati, si applica una riduzione dell'imposta nella misura del = 30% = , previa presentazione di una dichiarazione (vedi allegato 2) da parte del contribuente da consegnare prima del versamento dell'imposta all'ufficio tributi. Il contribuente deve dare tempestivamente comunicazione di ogni eventuale variazione per non incorrere in violazioni tributarie e nella conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa.
4. Per le aree che a causa della loro conformazione non consentono la possibilità di costruzioni volumetriche, ma solamente accessorie, si applica una riduzione d'imposta pari a 50%
5. Per le aree che a causa della loro conformazione e vincoli di rispetto non consentano la possibilità di costruzioni volumetriche che abbiano lato in larghezza superiore a:
 - a) mt. 4 per zone residenziali
 - b) mt. 6 per zone con altre destinazionisi applica una riduzione d'imposta del 50%.
6. *Alle aree assoggettate a I.C.I. localizzate lungo la nuova strada di P.R.G. (variante della SS n. 33 del Sempione da via Carreggia a incrocio Casorate/Gallarate), nella more dell'approvazione del progetto definitivo della nuova strada, si applica una riduzione d'imposta del 50%, limitatamente alla parte interessata dalla fascia di rispetto di 40 metri dal tracciato stradale previsto dal P.R.G. stesso.
Nel caso di aree comprese in P.E., l'agevolazione di cui sopra è estesa a tutto il comparto interessato dal P.E.
Le agevolazioni sopra richiamate non sono cumulabili con altre stabilite ai sensi del presente regolamento."*

ART. 19
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23/12/1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/03/1929 n. 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 05/02/1922, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.

TITOLO III

DENUNCE E DICHIARAZIONI

ART. 20

DENUNCE E DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
(comma disapplicato da art. 37 comma 53 – 54 D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito dalla legge 04.08.2006 n. 248 nel testo modificato dall'art. 1 comma 174 legge 27.12.2006 n. 296)
2. Tutti gli immobili posseduti antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere stati dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate
(comma disapplicato da art. 37 comma 53 – 54 D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito dalla legge 04.08.2006 n. 248 nel testo modificato dall'art. 1 comma 174 legge 27.12.2006 n. 296)
4. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 n. 2) del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4, dell'art. 21.

(Resta l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici fino all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Nota del 15.03.2007)

ART. 21

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, la seconda dal 1° al 16 dicembre pari al saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'intero anno di competenza comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il 16 giugno l'imposta dovuta per l'anno di competenza purchè l'importo sia calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune per l'anno considerato.
(modifiche introdotte dall'art. 37 comma 13 D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248)

3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
(modifiche introdotte dall'art. 1 comma 166 della Legge 296 del 27.12.2006)
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
(Comma modificato dall'art. 1 comma 173 lettera c) Legge 27.12.2006 n. 296)
5. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera 1) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 22

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI E RATEIZZAZIONE

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi, differiti o rateizzati per gravi motivi di calamità naturali e per particolare situazioni di disagio economico a richiesta della parte interessata.

ART. 23

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi domenicali. Provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 161 – 162 – 165- 173 Legge 296 del 27.12.2006)
2. L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri adottati, la motivazione, l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi ed ogni altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente che deve essere allegato all'atto che lo richiama o comunque indicare i termini per la presa visione presso gli uffici competenti. Deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento di imposta.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 161 – 162 – 165- 173 Legge 296 del 27.12.2006)
3. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 161 – 162 – 165- 173 Legge 296 del 27.12.2006)

4. L'avviso di accertamento va notificato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 161 – 162 – 165 – 173 Legge 296 del 27.12.2006)
5. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 161 – 162 – 165 – 173 Legge 296 del 27.12.2006)
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti ; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifica, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
7. Se la dichiarazione è relativa a fabbricati non accatastati il comune ne trasmette una copia all'Ufficio Tecnico Erariale competente, il quale, entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente ed al comune che provvederà nei termini di legge alla liquidazione dell'imposta.
8. Non si procede alla notifica dell'avviso di accertamento ed al recupero di somme non superiori a quelle per cui è escluso l'obbligo di riscossione in materia IRPEF.
(comma disapplicato da articolo 1 comma 168 Legge 296 del 27.12.2006)

ART. 24

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE E ATTIVITA' DI CONTROLLO

Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

ART. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso

di sospensione della riscossione non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

(Comma disapplicato dall'art. 1 comma 163 – 173 lettera e) della Legge 27.12.2006 n. 296)

ART. 26 RIMBORSI

(Articolo disapplicato da articolo 1 comma 164 – 165 – 173 lettera f) Legge 296 del 27.12.2006)

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi per ogni semestre compiuto nella misura vigente in materia.
3. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ART. 27 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE BASE

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
 - a) gravità della violazione
 - b) condotta dell'agente
 - c) opera dell'agente svolta per l'eliminazione o l'attenuazione della conseguenza
 - d) personalità (anche precedenti fiscali)
 - e) condizioni economiche e sociali

ART. 28 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00.
4. Per tardivo od omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, esclusa definizione agevolata.
5. Per mancata esibizione o trasmissione dei documenti o atti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da Euro 51,00 a Euro 258,00.
6. Per incompletezza nella documentazione di versamento la sanzione è da Euro 103,00 a Euro 516,00.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori come previsto dalle norme vigenti. (Comma disapplicata dall'art. 1 comma 165 – 173 lettera g) della Legge 27.12.2006 n. 296)

ART. 29

CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

1. Si applica la sanzione più grave, aumentata da $\frac{1}{4}$ fino al doppio qualora con una sola azione od omissione il contribuente viola diverse disposizioni (anche relative a tributi diversi); con più azioni od omissioni viola diverse volte la stessa disposizione; commette più violazioni che nella loro progressività producano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo.
2. La stessa sanzione è applicata a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi sopra esposti, se le violazioni si rilevano ai fini di più tributi, si applica quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di $\frac{1}{5}$.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base può essere aumentata fino al triplo.
5. La continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ART. 30

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Il procedimento inizia con la notifica, da parte dell'ufficio o ente di un apposito atto di contestazione all'autore della violazione.
2. Se la violazione incide anche sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la notifica deve avvenire anche ai soggetti obbligati in solido se l'ufficio o l'ente intendono agire nei confronti di questi.
3. L'atto di contestazione è facoltativo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, in quanto possono essere inflitte direttamente con l'atto di accertamento o di rettifica dell'imposta.
4. L'atto deve contenere a pena di nullità:
 - a) l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicabili e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità;
 - b) l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni;
 - c) l'invito al pagamento delle somme dovute entro 60 gg dalla notifica con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti e nell'ipotesi di sanzioni relative agli omessi o ritardati versamenti, deve indicare che non è ammessa la definizione agevolata;
 - d) la possibilità di produrre nel termine di 60 gg deduzioni da inserire qualora non si ritenga di dover accedere alla definizione agevolata;

- e) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa alla quale è possibile proporre l'impugnazione immediata.

ART. 31

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. La sanzione è ridotta nei termini previsti dall'art. 13 del D: Lgs. 472/97 e successive modificazioni e, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezione, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano diritto formare conoscenza:

ART. 32

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso all'Commissione tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs n. 546 del 31.12.1992.

ART. 33

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di Legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della medesima Legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 34
INTRODUZIONE

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 35
AMBITO DI APPLICAZIONE

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguentemente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti gli obbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 36
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 37
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

ART. 38
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 37, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 39
INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Dalle operazioni compiute, dalle comunicazioni effettuate, dall'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Nell'invito di cui all'art. 37 dovrà essere indicato quanto previsto ai primi due commi del presente articolo.

ART.40
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati: le norme che si ritengono violate, gli elementi probatori posti a fondamento dell'atto, l'entità della sanzione e il criterio di determinazione di essa, la liquidazione della maggiore imposta, l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di legge di 20 gg.

ART. 41
PERFEZIONE DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo i criteri sanciti dall'art. 22.

ART. 42
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 43
RIDUZIONE DELLA SANZIONE

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto della legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con

adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART.44
INCENTIVI PER IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D. Lgs 446/97, possono essere attribuiti compensi al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di determinati programmi, progetti obiettivo indicati dalla Giunta comunale.

ART. 45
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Per l'anno 1999, l'approvazione della tabella di riferimento dei valori delle aree fabbricabili verrà approvata dal Consiglio Comunale entro il 1° maggio 1999.
4. Si intendono recepite ed acquisite al presente regolamento le disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti a norma della Legge 212/2000 concernente lo statuto dei diritti del contribuente.
5. Sono nulle le disposizioni del regolamento in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente.

ART. 46
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 del 08.06.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quella della avvenuta pubblicazione.